



## **COMUNICATO UFFICIALE N.284** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N.88/A della F.I.G.C., inerente integrazioni nel Manuale Licenze Nazionali Serie C, stagione sportiva 2019/2020.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Cosimo Sibilia)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018 contenente le disposizioni in materia di Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C;
- ravvisata la opportunità di apportare alcune integrazioni e modifiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare e modificare il Comunicato Ufficiale n. 31/A del 18 dicembre 2018, nei Titoli I e II secondo i testi allegati sub A), sub B) e sub C).

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

**D) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

...omissis...

**B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

...omissis...

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, il prospetto contenente l'indicatore di Patrimonializzazione (P/A), determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2019, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 85, lettera C), paragrafo VII, delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 26/A del 18 dicembre 2018 e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di **0,15** unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **17 giugno 2019**.

Il ripianamento della eventuale carenza patrimoniale dovrà essere effettuato, **entro il termine perentorio del 24 giugno 2019**, ai fini del raggiungimento della misura minima dell'indicatore di Patrimonializzazione mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **22 giugno 2019** derivante dalla sottoscrizione di accordi preliminari, in ambito nazionale, per i quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza entro il termine del **22 giugno 2019**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **24 giugno 2019**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della stagione sportiva 2019/2020; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell'indicatore di Patrimonializzazione una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra.

Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza, alla data del 22 giugno 2019, tra le operazioni attive e quelle passive.

...omissis...

**E) Le società devono, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

...omissis...

2) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
- c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

...omissis...

6) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

7) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2019 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

8) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall'1 luglio 2018 al 31 maggio 2019, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 6): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali.

Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing* per il periodo 1° luglio 2018-31 maggio 2019. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli

emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi.

...omissis...

## **II) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C**

**A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C devono, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

...omissis...

2) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

- a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
- c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

...omissis...

## **IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**A) Le società devono, entro il termine del 2 agosto 2019, osservare i seguenti adempimenti:**

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2019, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2019, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche

mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2019 per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il pagamento del servizio ed il deposito riguarderanno i contratti conclusi con le relative aziende per la mensilità di giugno 2019. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi;

...omissis...

**TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI**

...omissis...

**D)** Il procedimento di cui alla precedente lettera C) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciatarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

...omissis...

<b>Sistema Licenze Nazionali 2019/2020</b>
<b>Criteri Infrastrutturali</b>
<b>Lega Italiana Calcio Professionistico</b>

...omissis...

<b>A</b>	<p><b>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,med} \geq 800</math> Lux in direzione delle telecamere fisse;</li> <li>• <math>E_{v,med} \geq 500</math> Lux in tutte le altre direzioni.</li> </ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4</math>;</li> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math>.</li> </ul> <p>Deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. La società è tenuta a presentare, idonea documentazione comprovante la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori. Qualora la certificazione di conformità sia stata rilasciata nel periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, la stessa dovrà essere confermata da una dichiarazione sottoscritta da tecnico e/o azienda specializzati, avente data non antecedente al 1° giugno 2019, che certifichi il mantenimento delle caratteristiche tecniche dell'impianto d'illuminazione e del generatore di emergenza.</p> <p>Per gli Stadi sottoposti, sulla base di un progetto già approvato dalle Autorità competenti, ad interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Impianto di illuminazione", i cui lavori siano iniziati nella stagione sportiva 2018/2019, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p>
<b>B</b>	<p>Le sole società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 possono disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,med} \geq 500</math> Lux in direzione delle telecamere fisse.</li> </ul> <p>Le medesime società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 devono, entro il termine dell'<b>1 febbraio 2020</b>, dotare gli stadi di impianti di illuminazione che producano i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,med} \geq 800</math> Lux in direzione delle telecamere fisse;</li> <li>• <math>E_{v,med} \geq 500</math> Lux in tutte le altre direzioni.</li> </ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4</math>;</li> <li>• <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math>.</li> </ul>

**A 16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO**

La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, tutti dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 17.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

In particolare in tutti gli stadi devono essere presenti:

1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi *on - line* dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale servizio;

2) installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. E' consentito alle sole società neopromosse dal Campionato Nazionale Serie D di utilizzare, nelle more del completamento e dell'approvazione del sistema di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché approvata dalle autorità competenti all'atto dell'iscrizione;

3) l'adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione dell'area riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società neopromossa dal Campionato Nazionale Serie D disponga di uno stadio con una capienza inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo 2019. Tale delibera non sarà necessaria solo per stadi che, indipendentemente dalla capienza, presentino tribune per il pubblico con almeno un settore avente recinzione verso il terreno di gioco del tipo "senza barriere" ai sensi dell'art. 6 bis del D.M. 6 giugno 2005 (Sistemi di separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva).

Per gli Stadi sottoposti, sulla base di un progetto già approvato dalle Autorità competenti, ad interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Capienza e requisiti dello stadio", i cui lavori siano iniziati nella stagione sportiva 2018/2019, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C..

**B** Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato Nazionale Serie D 2018/2019 non disponga di uno stadio con almeno le due tribune principali dotate di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine dell'**1 febbraio 2020**.